

Indennità di turno, reperibilità e compensi di cui all'art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000 - Art. 68, comma 2, let. b), CCNL 21/05/2018

Le risorse annue per compensare le indennità di turno (art. 23 del CCNL 21/05/2018), la reperibilità (art. 24 del CCNL 21/05/2018), nonché i compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000 (maggiorazione del 50% per attività prestata nel giorno di riposo settimanale), devono trovare copertura nell'ambito delle risorse rese annualmente disponibili ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

L'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 prevede che la contrattazione integrativa debba destinare ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a (performance organizzativa), b (performance individuale), c (indennità condizioni di lavoro), d (indennità turno, reperibilità, compensi art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000), e (indennità specifiche responsabilità), f (indennità di funzione e di servizio esterno Polizia Locale) la parte prevalente (almeno il 50%) delle risorse variabili del fondo ex art. 67, comma 3 (con esclusione delle lettere c – risorse specifiche disposizioni di legge, f – risorse destinate ai messi notificatori, g – trattamenti accessori destinati ai dipendenti delle case da gioco), nonché alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

A tal fine, pertanto, possono essere utilizzate sia risorse stabili che variabili; tuttavia, per un garantire un equilibrio del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di destinazione che di utilizzo, abbiamo sempre ritenuto più corretto e maggiormente cautelativo porre tali istituti a carico delle risorse stabili del fondo. Tali indennità sono infatti connesse a servizi, il più delle volte attivati in modo stabile e continuativo nell'Ente, e che per tali motivi riteniamo non possano essere finanziati con risorse variabili dell'Ente. Inoltre, nel caso in cui l'Ente si trovasse impossibilitato a destinare risorse aggiuntive variabili alla contrattazione decentrata (es. mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica), non potrebbe essere più garantito l'espletamento dei servizi connessi.